

Delibera n. 14/2019

**Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.**

L’Autorità, nella sua riunione del 14 febbraio 2019

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTO** in particolare l’articolo 16 (“*Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate*”), paragrafo 1, del Regolamento, il quale stabilisce che: “[i]n caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile”;
- VISTO** l’articolo 13 (“*Informazione su cancellazioni e ritardi*”) del d.lgs. 129/2015, ai sensi del quale “[i]l vettore o l’operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”;

**VISTO**

*l'articolo 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”), paragrafo 1, del Regolamento, il quale stabilisce che: “[q]uando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra:*

- a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento;*
- b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile”;*

**VISTO**

*l'articolo 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”) del d.lgs. 129/2015, il quale prevede che “[i]l vettore che viola l’obbligo previsto dall’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”;*

**VISTO**

*l'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (“Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate”), ai sensi del quale “[q]uando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o subisca un ritardo superiore a novanta minuti rispetto all’orario previsto di partenza, offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti”;*

**VISTO**

*l'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015 (“Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza”), ai sensi del quale “[i]l vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall’articolo 17 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero”;*

**VISTO**

*l'articolo 4 del d.lgs. 129/2015, secondo il quale la determinazione dell’importo della sanzione, nell’ambito del minimo e massimo edittale, è in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati;*

**VISTO**

*il reclamo di prima istanza con cui, in data 12 settembre 2017, il Sig. [...]omissis...] (di seguito: il reclamante) ha richiesto, in relazione al ritardo del viaggio operato da Grandi Navi Veloci S.p.A. (di seguito: GNV S.p.A.) con partenza da Palermo prevista per il 3 settembre 2017 alle ore 21:00 ed arrivo programmato a Genova alle ore 17:00, il rimborso del 50% del prezzo del biglietto (senza indicare espressamente la richiesta di indennizzo in denaro) e dei costi sostenuti per la cena consumata a bordo nave a causa del protrarsi del viaggio;*

**VISTO**

*il reclamo all’Autorità prot. ART 72/2018 dell’8 gennaio 2018, con cui il reclamante (indicando nel modulo anche altri due passeggeri suoi familiari, indicati sul medesimo biglietto), in relazione al medesimo viaggio ha lamentato (i) la mancanza di*

informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate; (ii) la violazione dell'obbligo di offrire immediatamente la scelta tra trasporto alternativo o rimborso; (iii) l'inosservanza dell'obbligo di assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate. In particolare, il reclamante riferiva, tra l'altro “[s]iamo stati abbandonati sulla banchina 5 ore senza alcuna informazione o servizi (wc – acqua – ristoro etc”) ed esponeva le proprie doglianze per l'esborso sostenuto per la cena a bordo a causa del ritardo all'arrivo e per la proposta di rimborso formulata dalla Compagnia, a suo dire non sufficiente e non conforme alle previsioni del Regolamento;

**VISTO**

il carteggio allegato al citato reclamo presentato all'Autorità, in particolare:

- la comunicazione di GNV S.p.A. dell'8 ottobre 2017, con la quale la Compagnia, con riguardo al reclamo di prima istanza, rispondeva, che il ritardo maturato, pari a 210 minuti, dava diritto ad una “*riduzione del 25%*” offrendo pertanto al reclamante un *buono viaggio del valore di 100,00 su una tratta a scelta per un futuro e gradito viaggio (...) quale compensazione per tutti i passeggeri che con lui hanno viaggiato*”;
- la comunicazione del reclamante dell'8 ottobre 2017 alla Compagnia, con cui lo stesso non accettava l'offerta, ritenendo di aver subito un ritardo di almeno sei ore e richiedendo nuovamente il rimborso della cena consumata prima dell'arrivo e rilevava che la nave sarebbe dovuta partire alle 23:00, ma “*alla fine ha lasciato il porto alle 2 di notte (senza informazioni servizi ed assistenza)*”;

**VISTA**

la nota dell'Autorità prot. 1235/2018 del 19 febbraio 2018 con la quale sono state richieste a GNV S.p.A. una serie di informazioni, corredate dalla relativa documentazione;

**VISTA**

la nota di risposta di GNV S.p.A., prot. ART 1623/2018 del 5 marzo 2018, e i relativi allegati, dalla quale emerge che:

- la partenza della nave delle ore 21:00 da Palermo è stata inizialmente posticipata alle ore 23:00; dai tabulati ETA emerge che la nave ha lasciato il porto di Palermo alle ore 02:24 del 4 luglio 2017 per giungere a Genova (orario di ormeggio) alle 22:48 del medesimo giorno, con inizio dello sbarco alle ore 22:55;
- della variazione oraria di cui al punto precedente i passeggeri sono stati informati tramite sms “*come da allegato Variazioni operative*”;
- “*le compensazioni economiche sono state riconosciute ai passeggeri che ne hanno fatto richiesta*”;
- i passeggeri “*sono stati informati dell'alternativa, prevista dal Regolamento UE n. 1177/2010, inerente il rimborso integrale del biglietto o la riprotezione in altra data - vedasi allegato Variazioni operative*”;
- l'allegato “*Variazioni operative*” datato 2 settembre 2017, ore 11:31 recita “*stiamo procedendo ad invio informativa via sms ai passeggeri prenotati (...)*”, indica comunque le ore 20:00 come orario per il *check in* e riporta “*stiamo procedendo ad invio informativa via sms ai passeggeri prenotati offrendo le*

- seguenti soluzioni alternative: - riprotezione su altra partenza disponibile; - annullamento con rimborso totale”*
- i passeggeri a bordo nave erano n. 1963 oltre a 17 autisti per un totale di 1.980 passeggeri;

**VISTA** la nota dell’Autorità prot. 3222/2018 del 23 aprile 2018, con la quale sono stati richiesti a GNV S.p.A. chiarimenti in merito alle risposte già fornite, nonché ulteriori informazioni;

**VISTA** la risposta prot. ART 3882/2018 del 9 maggio 2018, con la quale GNV S.p.A. ha comunicato:

- in merito alla scelta tra trasporto alternativo e rimborso del biglietto, che “*il Passeggero potrebbe essere stato informato delle due alternative previste dal Reg. nr. 1177/2010 se dopo aver ricevuto lo sms, come suggerito nel medesimo, ha preso contatti con il Contact Center della scrivente società*”;
- con riguardo all’assistenza materiale, che “*non ci risulterebbe siano stati somministrati pasti e/o bevande*”;
- che allo stato non è possibile fornire informazioni in merito ad ulteriori reclami aventi lo stesso oggetto di quello presentato dal reclamante;
- che al reclamante è stato offerto un buono sconto del 25% che non è stato accettato;

**VISTA** la nota dell’Autorità prot. 4881/2018 dell’8 giugno 2018, con la quale si chiedevano a GNV S.p.A. ulteriori informazioni, corredate dalla relativa documentazione;

**VISTA** la risposta prot. ART 5202/2018 del 19 giugno 2018, con la quale GNV S.p.A. rappresentava che:

- con riguardo all’effettivo orario di imbarco dei passeggeri, “*l’orario effettivo di inizio imbarco ore 23.40, tenuto conto del numero dei Passeggeri imbarcati (1.980) e dei veicoli al seguito (738), oltre al carico commerciale, risulta evidente che non fosse possibile considerare come imbarcati tutti i Passeggeri all’inizio delle operazioni, dovendo tenere conto delle tempistiche di stivaggio e controllo documentale obbligatorio per ogni singolo Passeggero*”;
- all’atto dell’imbarco dei passeggeri e comunque dopo la partenza della nave erano in servizio due locali self-service così da permettere a tutti la fruizione dei servizi erogati;
- il ritardo è stato determinato “*dall’andatura della nave al minimo consentito come da disposizioni R.I.NA., nonché dal numero di passeggeri e veicoli presenti allo sbarco e all’imbarco*”;

**VISTE** le note dell’Autorità prot. 6923/2018 del 22 agosto 2018, prot. 7439/2018 dell’11 settembre 2018 e prot. 10733/2018 del 12 dicembre 2018, con le quali si chiedevano a GNV S.p.A. ulteriori informazioni, corredate dalla relativa documentazione;

**VISTE** le risposte prot. ART 7295/2018 del 7 settembre 2018, prot. ART 7645/2018 del 19 settembre 2018 e prot. ART 80/2019 dell’8 gennaio 2019, con le quali GNV S.p.A.

rappresentava, tra l'altro:

- che non è possibile conoscere il numero di passeggeri imbarcati alle ore 00:30 del 4 settembre 2017, in quanto “*al momento dell'imbarco, a check-in già effettuato, i Passeggeri vengono fatti accomodare a bordo*”;
- con riguardo ad eventuali passeggeri a cui sia stata erogata assistenza materiale, “*non escludiamo che possano essere stati offerti spuntini e/o bevande, nonché agevolazioni ai Passeggeri una volta a bordo, questo in quanto non sempre queste vengono annotate dal personale*”;
- in relazione al contenuto delle istruzioni, impartite al personale, relative all’assistenza materiale ai passeggeri, che le stesse “*sono state divulgate con posta interna e riproposte anche verbalmente in occasione degli incontri periodici con il Comando nave*”;
- con riguardo alla richiesta di conoscere se a partire dal 1° luglio 2017 la Compagnia abbia proceduto ad erogare assistenza materiale che: “*in più occasioni ha offerto pasti e/o bevande; rammentiamo a titolo di esempio il ritardo sulla tratta Porto Torres/Genova nel mese di Agosto 2017 in cui il Capo Commissario offrì ai Passeggeri il mattino successivo la colazione e vennero distribuite bottigliette di acqua durante l'attesa nel porto di Porto Torres, ecc.*”;
- che alcuni passeggeri (numero non meglio precisato dalla Compagnia) si sono presentati verso le ore 20:00 per le operazioni di *check in*;
- che il reclamante ha effettuato il *check in* alle ore 21:06, quindi oltre 2 ore e mezza prima dell’inizio delle operazioni di imbarco (ore 23:40);
- “*non siamo in possesso di strumenti telematici che permettano di verificare il numero di passeggeri che avevano effettuato il check-in in data 03 Settembre 2017 entro le ore 22.30*”;

#### **CONSIDERATO**

che, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai passeggeri ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento, dalla documentazione agli atti risulta che:

- la partenza della nave in esame, inizialmente prevista alle ore 21:00 del 3 settembre 2017, è avvenuta effettivamente alle ore 02:24 del 4 settembre 2017;
- la nave, il giorno 3 settembre 2017, è arrivata a Palermo dal viaggio precedente alle 21:36 anziché alle 21:00 e le operazioni di sbarco si sono protratte dalle 22:20 alle 23:55, mentre l’imbarco per Genova è iniziato alle ore 23:40 ed è terminato alle ore 02:05 del 4 settembre 2017;
- la Compagnia il 2 settembre 2017 ha informato passeggeri tramite sms dello spostamento dell’orario di partenza dalle 21:00 alle 23:00, invitandoli comunque a presentarsi per il *check in* alle ore 20:00; nell’allegato “Variazioni operative”, prodotto dalla Compagnia, non sono presenti indicazioni circa l’orario di arrivo previsto, né circa le cause del ritardo;
- nonostante il protrarsi del ritardo alla partenza, complessivamente di cinque ore e 24 minuti, non vi è evidenza che, dopo l’sms inviato il 2 settembre, sia

stato diffuso alcun ulteriore annuncio per aggiornare i passeggeri dell'ulteriore slittamento e del nuovo orario di partenza e arrivo previsti;

**RILEVATO**

che, in base alla documentazione agli atti, la Compagnia, a fronte del ritardo, non risulta aver informato i passeggeri *"quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile"*, come disposto dall'articolo 16 del Regolamento, in quanto:

- nella prima informativa sul posticipo della partenza non sono presenti indicazioni circa l'orario di arrivo previsto, né circa le cause del ritardo;
- successivamente, non vi è evidenza che i passeggeri siano stati aggiornati circa l'ulteriore slittamento dell'orario previsto di partenza, né circa l'orario previsto di arrivo della nave a destinazione;

**OSSERVATO**

con riguardo alla ragionevole prevedibilità di un ritardo superiore a 90 minuti, che, a fronte dell'orario di partenza posticipato alle ore 23:00, la nave è giunta a Palermo dal viaggio precedente alle ore 22:06 e le operazioni di imbarco per la successiva partenza sono iniziate alle ore 23:40; tenuto conto del numero di passeggeri da imbarcare e dei tempi tecnici necessari risulta pertanto integrato il presupposto applicativo degli articoli 17, paragrafo 1 e 18, paragrafo 1 del Regolamento;

**RILEVATO**

con riguardo all'assistenza materiale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento che il vettore:

- ha affermato, dapprima, che non è stata fornita alcuna assistenza e successivamente di non essere in grado di stabilire con certezza se qualche passeggero sia stato ristorato a bordo della nave;
- non ha fornito alcun elemento a dimostrazione di aver effettuato, con riguardo al caso di specie, una valutazione specifica circa la ragionevole possibilità (in termini, ad esempio, di disponibilità, distanza dal luogo di consegna, tempi e facilità di consegna) di prestare assistenza ai viaggiatori a fronte di un'attesa alla partenza protrattasi per diverse ore in orario serale (i passeggeri sono stati invitati a presentarsi al *check in* per le ore 20:00) e poi notturno;
- non ha prodotto alcun riscontro probatorio idoneo a dimostrare di aver prestato assistenza materiale almeno a qualche passeggero, anche ad imbarco avvenuto, o di avere all'uopo predisposto apposite procedure aziendali;

**CONSIDERATO**

per quanto attiene all'offerta immediata tra trasporto alternativo e rimborso di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento, che GNV S.p.A. non ha fornito il testo del messaggio sms inviato ai passeggeri relativo alla variazione dell'orario di partenza, ma si è limitata a produrre il documento interno *"Variazioni operative"* e successivamente ha dichiarato che: *"il passeggero potrebbe essere stato informato delle due alternative previste dal Reg. nr. 1177/2010 se dopo aver ricevuto l'sms, come suggerito nel medesimo, ha preso contatti con il Contact Center della scrivente società"*;

<b>RILEVATO</b>	che la Compagnia non ha dimostrato di aver offerto attivamente ai passeggeri la suddetta scelta, come richiesto dalla norma;
<b>CONSIDERATO</b>	che a fronte dell'arrivo previsto inizialmente alle ore 17:00, la nave ha maturato un ritardo inferiore alle sei ore, giungendo a destinazione alle ore 22:55 (orario di inizio dello sbarco) del 4 settembre 2017 e che la compensazione economica ammonta pertanto al 25% del prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento, trattandosi di un viaggio di venti ore;
<b>RITENUTO</b>	che le altre doglianze sollevate nel reclamo non recano i presupposti per l'avvio di un procedimento, in quanto: <ul style="list-style-type: none"><li>- con riguardo alla corresponsione della compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo, la Compagnia ha riconosciuto al reclamante la suddetta compensazione economica sottoforma di buono a valere su un prossimo viaggio, mentre non risulta che lo stesso abbia al momento formulato esplicita richiesta di erogazione in denaro;</li><li>- non rientrano nell'ambito delle competenze dell'Autorità gli ulteriori profili di danno assolutamente sofferti dal reclamante in conseguenza dei fatti in esame, rispetto ai quali resta impregiudicata la facoltà di adire i competenti organi giurisdizionali;</li></ul>
<b>RITENUTO</b>	pertanto che per le ragioni illustrate sussistono, limitatamente all'obbligo di fornire informazioni, assistenza materiale gratuita (spuntini, pasti o bevande) e di offrire ai passeggeri la scelta tra trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze ritardate, i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di GNV S.p.A. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 13, 14 e 12 del d.lgs. 129/2015 per violazione degli obblighi di cui, rispettivamente, agli articoli 16, paragrafo 1, 17, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. l'avvio nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione:
  - a) dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
  - b) dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
  - c) dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
  - per la violazione di cui al punto 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 129/2015;
  - per la violazione di cui al punto 1, lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 100,00 (cento/00) ed euro 600,00 (seicento/00) per ciascuno dei 1.980 passeggeri, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 129/2015;
  - per la violazione di cui al punto 1, lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00), ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 129/2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 1.000,00 (mille/00) per la prima sanzione, di euro 200,00 (duecento/00) per ciascuno dei 1.980 passeggeri, per un totale di euro 396.000 (trecentonovantaseimila/00) per la seconda sanzione e di euro 3.000,00 (tremila/00) per la terza sanzione tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 14/2019". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
8. il soggetto che ha presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all'esito di quest'ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010

- del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Grandi Navi Veloci S.p.A.

Torino, 14 febbraio 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)